

AVV. LUCILLA BOTTI
57023 Cecina - Via Verga 21/b
Palazzo Fiorito Scala D int. 7
Tel. 0586.684382 - Fax 0586.636450

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 9 comma 3 bis e artt. 14 ter e seguenti L.

27.01.2012 n. 3

Ricorre il Sig. **CORNAGLIA MASSIMO**, nato a Livorno il 14.09.1966, ivi residente in [REDACTED] 5 (C.F. CRNMSM66P14E625Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Botti del Foro di Livorno (C.F. BTLLLL67A58I403A; fax 0586636450; PEC lucilla.botti@cert.neonevis.it) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Cecina (LI) Via Verga n. 21/b, giusta procura in calce al presente atto, per esporre e chiedere quanto segue

Premessa

Con istanza del 03/06/2021, il ricorrente, non essendo soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 RD 16.03.1942 n. 267 e non avendo fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27.01.2012 n. 3, chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno la nomina del professionista, facente funzioni di Gestore della Crisi, di cui all'art. 15 L. 27.01.2012 n. 3.

Con provvedimento del 11.06.2021, l'Organismo nominava per l'esercizio delle funzioni di gestore della crisi l'Avv. Patrizia Cecconi, la quale redigeva la sua relazione (doc. 1), alla quale ci si riporta integralmente.

Il ricorrente, che presenta una complessiva posizione debitoria pari a € 76.864,01 costituita da debiti prevalentemente erariali e previdenziali, a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 5.564,66, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 82.428,67, intende proporre al Tribunale di Livorno domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L.3/2012.

Requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura

Sussistono, nel caso di specie, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura:

- l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6 L. 3/2012;

difatti, da diverso tempo si trova nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte

- non ha fatto ricorso, in precedenza, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento né con colpa grave né con malafede o frode, come rilevabile da quanto di seguito esposto sulle ragioni dell'indebitamento;
- è persona fisica e svolge attualmente attività di lavoro dipendente, ma ha contratto debiti nell'esercizio di attività di impresa cessata da oltre un anno
- dunque, pur non potendo essere qualificato come "consumatore", ai sensi dell'art.6 co.2, lett. b L. 3/2012, non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dalla vigente legge fallimentare.

La composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica

Il nucleo familiare del debitore è composto, oltre che dallo stesso, anche dalla madre, ~~Signora Ferrini Daniela (C.F. FRND1504700050)~~, e dalla sorella, ~~Signora Cornaglia Daniela (C.F. CRNL11070070070)~~ (doc. 2, certificato di stato di famiglia).

Dal 11.09.2021 il ricorrente è padre della minore ~~A. [redacted]~~ ~~relazione sentimentale con la Signora Francesca Biardi, presso la quale la minore [redacted]~~ ~~[redacted]~~ contribuisce al mantenimento della stessa mediante il versamento di una somma mensile di € 350,00, determinata consensualmente dai genitori della minore, tenuto conto dei bisogni della stessa e delle ridotte possibilità economiche del padre.

Il Sig. Cornaglia, rimasto privo di occupazione lavorativa dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2021, attualmente svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso ~~[redacted]~~ ~~[redacted]~~ con la qualifica di operaio di livello D1 e percepisce una retribuzione media mensile netta di € 1.300,00 (doc. 3, mod. 730/2022; doc. 4, mod. 730/2021; doc. 5, mod. 730/2020). Percepisce inoltre un assegno erogato dall'INPS per l'invalidità (attualmente di circa euro 600,00 mensili).

La madre del ricorrente, ~~[redacted]~~ percepisce una pensione mensile di circa 663 euro mentre la sorella, ~~[redacted]~~, è titolare di assegno sociale dell'importo mensile di circa 498 euro.

Il ricorrente sostiene spese annue pari a € 9.516,00 (€ 793,00 mensili),

riscontrate dal Gestore ed esposte nella sua relazione¹:

CAUSALE	Creditore	SPESA MENSILE pro quota Cornaglia	SPESA ANNUALE
Utenze (energia elettrica)	Servizio Elettrico Nazionale Spa	€ 25,00	€ 300,00
Utenze (gas)	Eni Gas e Luce Spa	€ 25,00	€ 300,00
Utenze (telefono fisso)	Telecom Spa	€ 25,00	€ 300,00
Utenze (ADSL)	Tiscali Italia Spa	€ 11,00	€ 132,00
medicinali		€ 50,00	€ 600,00
auto (bollo, assicurazione, carburante)		€ 215,00	€ 2.580,00
canone di locazione abitazione familiare e utenza acqua	Casa Livorno e Provincia Spa	€ 107,00	€ 1.284,00
generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento		€ 300,00	€ 3.600,00
manutenzione caldaia e appartamento		€ 25,00	€ 300,00
TaRi	Comune di Livorno	€ 10,00	€ 120,00
totale		€ 793,00	€ 9.516,00

A tali spese, strettamente necessarie ad un dignitoso tenore di vita, deve però aggiungersi anche l'ulteriore importo dovuto per il mantenimento della figlia minore (che, come si è detto, è stato quantificato in € 350,00), cosicché la somma minima mensile necessaria ammonta in realtà a € 1.143,00.

Tale somma – che è addirittura inferiore a quella determinata ai sensi dell'art 14 quaterdecies L. n. 3/2012 (1.265,30 mensili, oltre il mantenimento della figlia minore) - ai fini della determinazione della somma residua da mettere a disposizione della procedura dovrà prudenzialmente essere considerata al rialzo in considerazione dell'attuale aumento del costo della vita per energia elettrica/gas/carburanti.

Le cause del sovraindebitamento e le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni

Il 16 febbraio 2007 il Signor Cornaglia rimaneva coinvolto in un grave

¹ Poiché il Cornaglia convive con la madre e la sorella, sono state indicate le spese per il sostentamento familiare gravanti sul medesimo in misura del 50%, ad eccezione delle sole spese per medicinali e per i veicoli (auto e scooter), gravanti interamente sul ricorrente

incidente stradale e doveva così sottoporsi a diversi

Agli inizi del 2009 rientrava al lavoro, ma dopo poco veniva licenziato.

Il 03.07.2009 costituiva la società Sapori di Grano sas di Massimo Cornaglia per gestire l'attività della fidanzata, S [REDACTED], che aveva avuto problemi nella gestione autonoma della ditta individuale.

Il 14.01.2010 otteneva il riconoscimento dell'invalidità civile del 75% per tre anni, successivamente riconfermata in via definitiva.

Il 07.02.2011 rilevava la vecchia attività di famiglia, costituendo la IS.T.AC di Cornaglia Massimo (avente ad oggetto la realizzazione di isolamenti termo-acustici), cessata il 30.04.2017 a causa della repentina chiusura della principale fornitrice di commesse lavorative, la DOW Chemical, da cui derivava l'impossibilità di mantenere gli impegni finanziari assunti

Il 17.04.2019 cessava anche l'attività Sapori di Grano sas di Massimo Cornaglia, a seguito della cessazione della relazione sentimentale con la Sig.ra [REDACTED].

La contemporanea titolarità delle due attività (poco redditizie e fonti di progressivo indebitamento) obbligava il ricorrente a compiere sforzi economici importanti e trasferimenti di denaro da un'azienda ad un'altra per cercare di pagare le obbligazioni.

La cessazione di entrambe le attività imprenditoriali ha determinato per lungo tempo la perdita dell'unica fonte di reddito, costringendo il Cornaglia a tornare a vivere con la madre e rendendo impossibile il soddisfacimento dei crediti erariali e previdenziali.

Evidentemente egli contava sullo svolgimento delle due attività per far quadrare i conti, ma l'incidente stradale prima (con il lungo periodo di forzata inattività che ne è seguito) e la crisi della Dow Chemical poi, hanno determinato un punto di rottura del fragile equilibrio economico.

La situazione patrimoniale del debitore

a) attivo

Il ricorrente non possiede beni immobili. Vive infatti con la madre e la sorella in una casa popolare in affitto.

E' proprietario di un'autovettura [REDACTED] di un motociclo TG

È immatricolato anno 2001, acquistato usato nell'anno 2009).

Il motociclo è privo di valore commerciale e l'auto (anch'essa sostanzialmente priva di valore) è necessaria agli spostamenti della famiglia.

Possiede inoltre pochi beni mobili personali, di scarso valore (es. telefono), indicati nell'inventario, dal momento che i mobili che arredano l'abitazione familiare sono di proprietà della madre.

Il c/c bancario Banca Monte dei Paschi di Siena Spa n. 6614.85 intestato al ricorrente alla data del 31.03.2022 presentava un saldo attivo di € 1.608,53.

E' intestatario di una polizza vita Alleanza n. 23894465 stipulata nel 2016, con attuale valore di riscatto pari a € 2.238,58.

Negli ultimi 5 anni il debitore non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio né risultano atti impugnati dai creditori.

Non vi sono azioni esecutive in corso,

Il reddito di lavoro dipendente ammonta a poco più di € 1300,00 mensili, oltre assegno INPS per l'invalidità (attualmente circa 660 euro).

b) passivo

Sussiste un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio del debitore, che di fatto ha reso impossibile adempiere alle obbligazioni stesse, riscontrate dal Gestore e quantificate in complessivi € 76.864,01

CORNAGLIA MASSIMO						
n.	creditore	titolo	importo debito			note
			chirografo	privilegio	ipotecario	
1	Agenzia Entrate Livorno (tributi non iscritti a ruolo)	IRPEF		€ 2.188,00		art. 2752, 1° comma cc (18° grado)
	Agenzia Entrate Livorno (tributi non iscritti a ruolo)	IVA		€ 4.621,49		art. 2752, 3° comma cc (19° grado)
	Agenzia Entrate Livorno (tributi non iscritti a ruolo)	770		€ 244,46		art. 2752, 1° comma cc (18° grado)
2		estratti di ruolo		€ 1.422,86		art. 2753 cc (1° grado)
			€ 180,51	€ 180,54		art. 2754 (8° grado)
	Agenzia Entrate Riscossione			€ 8.970,53		art. 2752, 1° comma cc (18° grado)

			€ 46.191,33		art. 2752, 2° comma cc (19° grado)
		€ 10.896,61			
3	Provincia di Livorno	€ 0,00	€ 0,00		
4	Inail Livorno	€ 0,00	€ 0,00		
5	Comune di Livorno	€ 0,00	€ 0,00		
6	Regione Toscana	€ 7,07	€ 203,22		art. 2758 cc (7° grado speciale)
7	Findomestic	contratto di finanziamento € 1.757,39			
	Totale	€ 12.841,58	€ 64.022,43	€ 0,00	€ 76.864,01

A questo si aggiungano le spese di procedura, ovvero i compensi dell'OCC (4.002,46) e del legale (1.560,20).

La liquidazione

Evidentemente, il debitore intende mettere a disposizione della procedura (alla quale gli è stato possibile accedere solo a seguito del recente reperimento di un'occupazione lavorativa) tutto il suo patrimonio, ovvero il saldo del conto corrente, il valore della polizza, il reddito da lavoro dipendente (fatta eccezione per la parte necessaria al mantenimento proprio e della famiglia e rimessa al liquidatore ogni valutazione sulla convenienza della vendita dei veicoli e di valore commerciale nullo, ma comunque utili e necessari agli spostamenti della famiglia).

Ad oggi è possibile ipotizzare, in via del tutto prudenziale, che, nell'arco del quadriennio di durata della procedura, la somma complessiva a disposizione della procedura ammonterebbe ad una cifra compresa fra i 20 ed i 25.000 euro, oltre eventuali sopravvenienze, come per legge.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella sua relazione,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione di patrimonio disciplinata dagli articoli 14ter e ss. della Legge n. 3/2012, Voglia disporre l'apertura della liquidazione del patrimonio del ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14ter e ss della

Legge nr. 3/2012, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento conseguente, tenuto conto della proposta de qua, nei termini di cui innanzi, ivi comprese le spese in prededuzione.

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente ricorso è di € 82.428,67 e il contributo unificato è dovuto in misura di € 98,00.

Si allega:

1. relazione Gestore della Crisi e relativi allegati

Cecina, 14 luglio 2022

Con ossequi
Avv. Lucilla Botti



TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Oggetto: decreto di apertura della liquidazione nella procedura ex art. 14-ter L. 3/2012 richiesta da **MASSIMO CORNAGLIA** (C.F. CRN MSM 66P14 E625Q) nato a [REDACTED] d ivi residente i [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Lucilla Botti del foro di Livorno, nel procedimento camerale N. 28/2022 R.G. Sovraindebitamento.

Il dott. Sergio Garofalo, in funzione di Giudice delegato alle procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012, vista la domanda di liquidazione ex art. 14 *ter* L. 3/2012 presentata da **Massimo Cornaglia** il 14.7.2022 e le integrazioni depositate, a seguito dei rilievi del tribunale, il 21 novembre, 23 e 28 dicembre 2022; esaminata la documentazione allegata e ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, risultando il ricorrente residente in Livorno;

OSSERVA

1. Il richiedente si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 6, secondo comma, L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9, commi secondo e terzo; la domanda contiene altresì l'elenco dei beni di proprietà con ciò soddisfacendo il requisito di cui all'art. 14 *ter* comma 3, L.3/2012.

Il sig. Cornaglia ha una esposizione debitoria complessiva di 76.864,01 euro. Svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato con un reddito netto di euro 1.300,00 al mese e percepisce dall'INPS un assegno mensile per invalidità di euro 600,00; non è proprietario di immobili ed abita, unitamente alla madre ed alla sorella, in un appartamento in locazione con un canone annuale, per la quota del

50% a carico del ricorrente, di euro 1.284,00. Il sig. Cornaglia possiede una autovettura tg. [REDACTED] ed un motociclo [REDACTED] ed ha disponibilità liquide e titoli per euro 3.800,00 circa. Il ricorrente contribuisce al mantenimento della figlia minore [REDACTED], che abita prevalentemente presso la madre, mediante versamento della somma mensile di euro 350,00.

Ciò premesso, sussiste certamente la situazione di sovraindebitamento poiché il patrimonio mobiliare ed i redditi ritratti dall'attività lavorativa, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento e per quello della figlia, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

2. Ricorre il requisito soggettivo di ammissibilità di cui all'art. 7, secondo comma lett. *a)*, non essendo il sig. Cornaglia soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012; in particolare il ricorrente ha svolto attività di impresa individuale (IS.T.AC di Cornaglia Massimo) ed è stato socio accomandatario della Saponi di Grano sas di Cornaglia Massimo. Quest'ultima società è stata cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno e segnatamente il 14.2.2019; l'impresa individuale, inattiva dal 2017, non ha mai superato le soglie di fallibilità, come risulta dalla documentazione integrativa depositata dal ricorrente e dal gestore della crisi.

3. E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'avv. Patrizia Cecconi, gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; una esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni; la dichiarazione della inesistenza di atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimo cinque anni; il giudizio - positivamente espresso - circa completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Non risultano, infine, atti del debitore impugnati dai creditori.

La relazione del gestore della crisi contiene, in ogni caso, elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012. Come chiaramente desumibile dall'art. 14 *terdecies*, secondo comma lett. *a)* e *b)*, l'imputabilità del sovraindebitamento del debitore ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali al pari del compimento di atti di frode nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda, non rilevano ai fini dell'apertura della liquidazione ma unicamente ai fini della concessione del successivo beneficio della esdebitazione.

4. Posto che, a tenore dell'art.14 *ter* L. 3/2012, la domanda di liquidazione proposta dal debitore riguarda *tutti i suoi beni* (salve le eccezioni di cui al comma sesto del medesimo articolo), il patrimonio oggetto di liquidazione deve, nel caso concreto, intendersi costituito:

a) dalla vettura e dal motociclo, restando comunque salva la facoltà per il nominando liquidatore di chiedere l'autorizzazione a rinunciare alla loro liquidazione ove essa risulti antieconomica e ciò in coerenza con i criteri di corretta gestione della procedura ricavabili dall'art. 104 *ter* c. 8 l fall.

b) dalla liquidità e dai titoli posseduti;

c) dalla quota di reddito e di pensione di invalidità eccedente l'importo mensile (per dodici mensilità) che si ritiene necessario per il sostentamento del ricorrente e della figlia minore.

Ai fini di cui all'art. 14 *ter*, sesto comma, lett. *b)* l. 3/2012 sono state indicate spese mensili per il sostentamento del ricorrente per euro 1.143,00. Attesa la ragionevole congruità di tali spese e la valutazione positiva espressa dal gestore della crisi, va escluso dalla liquidazione quanto percepito dal debitore nei limiti di euro 1.143,00 al mese.

5. Conclusivamente sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-quinques, co. 2, con nomina del liquidatore in persona dell'avv. Patrizia Cecconi, già investita delle funzioni di gestore della crisi.

In difetto di diversa indicazione, la durata della procedura di liquidazione deve intendersi fissata nella misura massima di quattro anni prevista *ex lege*. In ossequio

al disposto dell'art.14 *undecies*, i creditori anteriori all'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14 *quinquies* comma secondo lett. *c)* e *d)* L.3/2012 saranno legittimati a soddisfarsi sull'intero patrimonio del sovraindebitato, composto non solo dai beni, dai crediti e dai redditi esistenti al momento della proposizione della domanda ma anche da quelli che dovessero sopravvenire nell'arco della procedura.

Deve essere disposto, ex art. 14 *quinquies* l. 3/2012, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuale sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **MASSIMO CORNAGLIA** (**[REDACTED]**) nato a Livorno il **[REDACTED]** ed ivi residente in via **[REDACTED]**,

nomina liquidatore l'avv. Patrizia Cecconi;

- a) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute o a dati altrimenti sensibili, non necessari, del ricorrente o di terzi;
- c) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- e) esclude dalla liquidazione quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito da lavoro e pensione di invalidità nel limite di euro 1.143,00 al mese, al netto delle imposte;

- f) stabilisce che il liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario dei beni del debitore e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'articolo 14 sexies comma uno lettere A), B) e C);
- g) dispone che il liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate oltre alle somme attualmente giacenti sui conti correnti indicati in ricorso, le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto e), oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente;
- h) dispone che il liquidatore relazioni dopo sei mesi sull'attività svolta e poi entro il 10 gennaio di ogni anno;
- i) dispone che la domanda, la relazione del gestore della crisi e il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del liquidatore con le modalità di cui all'art.15, comma VII L.3/2012;

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Livorno, 4.1.2023

II GIUDICE
dott. Sergio Garofalo